



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 16/26

Dec. n° 15/26

Il giorno 15 settembre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1

R.d.G., il 4 settembre 2026 nei confronti di:

BONVICIN Gianni, nato *omissis*, tesserato FMI 2026 con il M.C. "CLES VALLI DEL NOCE", (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 26909603;

incolpato di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, il 23 agosto 2026 alle ore 11,27, presso il crossodromo "Fontana Bianca" di Storo (TN), durante la manifestazione del Trofeo Motocross Triveneto, il sig. BONVICIN Gianni, presidente del MC "CLES VALLI DEL NOCE", ha sferrato un pugno al volto del sig. ANDRIOLO Hermes, ferendolo al naso, reo quest'ultimo, a suo

dire, di avergli sottratto la bicicletta per correre in soccorso del proprio figlio pilota A.A.W., caduto rovinosamente a terra alla fine della prima manche della classe 85, e trasportato d'urgenza in ospedale.”

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 4.09.2026 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la proposta di sanzione del Commissario di Gara preposto alla manifestazione cod. NAZMX076, denominata “Trofeo Motocross Triveneto”, svoltasi il 23 agosto 2026 presso il Crossodromo “Fontana Bianca” di Storo (TN); i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione per il giorno 15.09.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 10.09.2026.

Detta facoltà è stata esercitata dal sig. BONVICIN Gianni, che ha fatto pervenire, tramite mail, una memoria difensiva in data 7.09. u.s.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art. 72 RdG* sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art.* 76 R.d.G. del Procuratore Federale denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato BONVICIN Gianni *ex art.* 1 del Rd.G., per il comportamento tenuto durante la manifestazione del Trofeo Motocross Triveneto disputata lo scorso 23 agosto.

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta degli atti allegati alla segnalazione.

Risulta, invero, dalla segnalazione, che domenica 23 agosto 2026 presso il Crossodromo "Fontana Bianca" di Storo (TN) il sig. BONVICIN ha tenuto un atteggiamento antisportivo, così come ampiamente descritto nel capo di incolpazione, e certamente poco edificante per un tesserato che ricopre la carica di presidente di moto club.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacienti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato, in merito alla condotta oggetto di contestazione della Procura Federale.

In particolare dai rapporti ufficiali in atti risulta che:

“IL PADRE DEL PILOTA CADUTO, ANDRIOLO HERMES, PRESENZIAVA AL PARCO SEGNALATORI, UNA VOLTA AVVISATO DELLA CADUTA ESCE DI CORSA DALLA ZONA SEGNALATORI, PRENDE LA PRIMA BICICLETTA CHE TROVA E SI DIRIGE ATTRAVERSO LA STRADA DI SERVIZIO NEL PUNTO DELLA CADUTA, I SOCCORRITORI STAVANO GIÀ INTERVENENDO E AVEVANO GIÀ SPOSTATO IL RAGAZZO IN ZONA DI SICUREZZA, HANNO COSÌ PERMESSO AL PADRE DI AVVICINARSI AL RAGAZZO CHE AGITATO E DOLORANTE CHIEDEVA LA PRESENZA DEL PADRE. **QUALCHE MINUTO DOPO ARRIVAVA IL PROPRIETARIO DELLA BICICLETTA, RICONOSCIUTO DALL’UDP COME IL SIGNOR GIANNI BONVICIN, CHE, RICHIAMATA L’ATTENZIONE DELL’ANDRIOLO GLI CHIEDEVA DI AVVICINARSI. ANDRIOLO SI AVVICINA AL BONVICIN, ARRIVATO ABBASTANZA VICINO VIENE COLPITO DA UN PUGNO AL NASO CHE GLI PROVOCA UNA FERITA. ANDRIOLO SORPRESO DALLA COSA RITORNA SUI SUOI PASSI CONTINUANDO AD ASSISTERE IL FIGLIO.**”.

I fatti del resto sono stati osservati e riferiti, con compiuta identificazione dell'incolpato, dall'UDP in servizio nella parte di circuito dove è avvenuto il fatto, come risulta dalla relazione in atti.

Il comportamento dell'incolpato è grave e non scusabile atteso che, come riportato nel rapporto ufficiale sopra riportato, l'azione di spossessamento temporanea della bicicletta era terminata, il padre del pilota ferito era infatti intento a dare conforto al figlio che era a terra ferito, e ciò nonostante senza neanche chiedere i motivi il Bonvicin ha ritenuto di colpirlo al volto con la chiara intenzione di punirlo, come del resto è stato ribadito dallo stesso incolpato nella memoria difensiva in atti. Nella stessa si legge infatti:

“Buongiorno, in data 23/08/2026 alle ore 11:27 presso il Crossodromo di Storo,

in seguito al furto della mia bicicletta, dopo aver rincorso e raggiunto il ladro, gli ho sferrato uno schiaffo, non conoscendo il ladro e non sapendo che suo figlio era caduto in gara. Per qualsiasi motivo non ci si appropria delle cose degli altri.”.

Tali fatti sono gravi in ragione del ruolo ricoperto dall'incolpato, presidente in carico di moto club, e dalla totale mancanza di pentimento per quanto posto in essere, e pertanto la condotta tenuta dall'incolpato è da considerarsi certamente contraria ai dettami dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I.

Ciò posto, provata la violazione di cui al capo di incolpazione, si ritiene raggiunta la responsabilità disciplinare del BONVICIN Gianni, che conduce all'applicazione nei suoi confronti della sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi 10 (mesi dieci) per la violazione ex art. 1 RdG, questo GSN non ritiene di poter concedere attenuanti al fine di mitigare la pena all'incolpato per mancanza di qualsiasi atto di resipiscenza della sua condotta neanche successivamente alla contestazione.

La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo dell'azione (alla presenza di pubblico) e del ruolo di presidente di moto club rivestito dal tesserato,

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29 ed 80 del R.d.G., dichiara:

BONVICIN Gianni, nato *omissis* a Cles, tesserato FMI 2026 con il M.C. “CLES VALLI DEL NOCE”, (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 26909603;

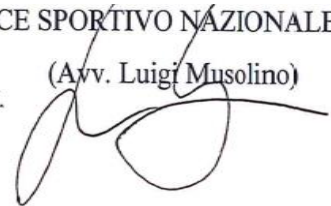
responsabile dell’illecito contestato gli applica ex art. 29 R.d.G. la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n° 26002410 per mesi 10 (dieci), fine sanzione 15 luglio 2027.

Depositata 15 settembre 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

aw.



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Bonvicin Gianni;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Comitato Provinciale Trento;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it